STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 14
n. 41/2018
02 novembre 2018

In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag. 4
4. Aggiornamento continuo pag.11
5. Prassi della settimana pag.15
6. Scadenzario pag.15
7. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.16

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM
contabilità, fisco e lavoro

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex.net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

INDICE

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

  Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **RAVVEDIMENTO DELLO SPESOMETRO**

  Lo scorso 01.10.2018 è scaduto il termine per la presentazione dello spesometro relativo al secondo trimestre 2018 (per chi ha optato per l'invio trimestrale) e al primo semestre 2018 (per chi ha optato per l'invio semestrale). Riepilogo delle modalità di ravvedimento.

  Pagina 4

- **TRATTAMENTO IVA PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE SVOLTE DA UN'AZIENDA AGRICOLA**

  Le prestazioni socio educative svolte da un'azienda agricola sono esenti da Iva, lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 16.10.2018 n. 77

  Pagina 6

- **CHIARIMENTI PER LA DETRAZIONE IRPEF STUDENTI FUORI SEDE**

  L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si ha diritto alla detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, anche alle condizioni più favorevoli previste dall'ultima legge di bilancio, quando il Comune di residenza dello studente non rientra tra quelli montani e non può essere considerato "disagiato".

  Pagina 7

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **FRINGE BENEFIT PER GLI AMMINISTRATORI TITOLARI DI PARTITA IVA**

  Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riassumiamo, con una serie di pratiche domande e risposte, i fringe benefit per gli amministratori titolati di partita Iva.

  Pagina 11

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Pagina 15

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 04.11.2018 AL 16.11.2018**

  Pagina 15

Legge di Bilancio 2019, iniziato l'iter parlamentare
Dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un ritardo di 15 giorni, è finalmente arrivata in Parlamento la Legge di Bilancio 2019, che inizia così il suo iter parlamentare che dovrà concludersi con l'approvazione entro il 31.12.2018. Sulla Legge di Bilancio quest'anno pesa in modo particolare il giudizio di Bruxelles, che arriverà il 21 novembre 2018, data in cui appunto la Commissione Ue pubblicherà il parere definitivo della manovra e in cui potrebbe già avviare la procedura di infrazione.

Gruppo Iva: pubblicata la Circolare 19/E/2018 in vista della prossima scadenza
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 19/E del 31.10.2018 con cui ricostruisce l'intera disciplina del Gruppo Iva, fornendone alcuni chiarimenti importanti. Il documento di prassi – lungo ben 83 pagine - è arrivato in prossimità della scadenza del 15.11.2018, termine entro cui è possibile esercitare l'opzione con effetto dal 1° gennaio 2019, presentando telematicamente (da parte del rappresentante del Gruppo) un'apposita dichiarazione, tramite il modello approvato con il provvedimento 19 settembre 2018.

Rottamazione-ter: l'Agenzia pubblica le FAQ
L'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha pubblicato sul suo sito internet una serie di FAQ relative alla nuova disciplina della rottamazione-ter introdotta con il recente Decreto fiscale (D.l. 119/2018), e al suo collegamento con le precedenti rottamazioni. Tra i chiarimenti più importanti si segnala quello legato alla prossima scadenza del 7 dicembre 2018: entro tale data, infatti, è possibile per i contribuenti pagare le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018, relative alla rottamazione-bis, ed usufruire così, per l'importo residuo, dei benefici della nuova rottamazione. Non sarà necessario comunicare alcunché all'Agenzia delle Entrate, e si accederà direttamente ai benefici della rottamazione-ter. Successivamente l'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una nuova "Comunicazione" con il differimento dell'importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta "rottamazione bis") ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Commercialisti: il contributo annuale non cambia per il 2019
Con l'Informativa n. 83 del 25.10.2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) ha annunciato che gli importi del contributo annuale dovuto da parte degli iscritti all'ordine, per l'anno 2019, restano invariati rispetto all'anno scorso:

- € 65,00 per i professionisti iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2018, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
- € 130,00 per tutti gli altri iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale, comprese le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

Il contributo deve essere versato entro il:

- 15 maggio 2019, a titolo di prima rata;
- 15 luglio 2019, a titolo di seconda rata;

tramite bonifico bancario a favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul seguente c/c: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 11 DI ROMA - Codice IBAN: IT95G0569603200000013133X48.

Ravvedimento dello spesometro

Lo scorso 1° ottobre scadeva il termine per la presentazione dello spesometro relativo al secondo trimestre 2018 (per chi opta per l'invio trimestrale) e al primo semestre 2018 (per chi opta per l'invio semestrale). Eventuali irregolarità presenti nell'adempimento effettuato possono essere sanate mediante ravvedimento operoso.

RAVVEDIMENTO DELLO SPESOMETRO

PREMESSA

L'art. 4 del D.L. 193/2016 ha modificato l'art. 21 D.L. 78/2010 riformando l'adempimento denominato "**Spesometro**" costituito dall'obbligo della trasmissione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute (registrate).

L'art. 21 D.L. 78/2010 prevede che l'invio dei dati in esame vada effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Con la lett. a) del comma 2 dell'art. 1-ter, DL n. 148/2017 il Legislatore ha previsto che: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere dati con cadenza semestrale".

In base a tale disposizione, quindi, ferma restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, ai contribuenti è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con **cadenza trimestrale** ovvero **semestrale**.

La legge di bilancio 2018 ha differito al 30.9 (anziché 16.9) l'invio dei dati delle fatture relative al secondo trimestre/primo semestre (in caso di scelta della cadenza semestrale). Per il 2018 il termine è differito **all'1.10.2018** (il 30.9 cade di domenica).

Recentemente il decreto legge 87/2018 ha modificato la scadenza per la trasmissione dei dati relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2018 spostando il precedente termine del 30 novembre al 28 febbraio 2019, ossia lo stesso giorno in cui andranno comunicati anche i dati del quarto trimestre 2018.

Da quanto sopraesposto le nuove scadenze possono essere così riassunte.

SPESOMETRO 2018

Cadenza	Periodo di riferimento	Scadenza
Trimestrale	Primo trimestre	31.05.2018
	Secondo trimestre	01.10.2018
	Terzo trimestre	28.2.2019
	Quarto trimestre	28.2.2019
Semestrale	Primo semestre	01.10.2018
	Secondo semestre	28.2.2019

Dalla tabella sopraesposta risulta **che lo scorso 1° ottobre** scadeva la presentazione dello spesometro relativo al:

- **secondo trimestre 2018**, per i soggetti che hanno inviato entro il 31.5.2018 lo spesometro del primo trimestre 2018;
- **primo semestre 2018**, per i contribuenti che hanno scelto la periodicità semestrale.

SANZIONI PER LO SPESOMETRO

Le **violazioni** relative allo spesometro sono riferite alle singole fatture da indicarvi, in particolare:

- l'omessa comunicazione di una singola operazione
- la sua errata comunicazione (cioè per un importo maggiore o inferiore)

sono sanzionate come segue:

FATTURA	SANZIONE	SANZIONI PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DATI FATTURE	
OMESSA	**PIENA**	♦ € 2,00 per ciascuna fattura ♦ con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre	
OMESSA **ERRATA**	**RIDOTTA**	Violazione corretta entro 15 gg successivi alla scadenza	♦ € 1,00 per ciascuna fattura ♦ con un massimo di € 500 per ciascun trimestre

RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' ammessa l'applicazione del **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997

In particolare la Risoluzione n. 104/E/2017 ha dettato le regole per il ravvedimento operoso dello spesometro prevedendo che:

- in caso di scarto di un file inviato nei termini sono concessi cinque giorni dalla data dello scarto per il reinvio senza applicazione di sanzione;
- il ravvedimento è possibile salvo la notifica degli atti di accertamento;
- la regolarizzazione della violazione ed il versamento della sanzione possono non essere contestuali.

Il D.L. n. 148/2017 prevede la non applicazione della sanzione con riferimento allo spesometro riguardante il I° semestre 2017 a condizione che la regolarizzazione sia avvenuta entro il 6 aprile 2018. Tuttavia, la disapplicazione ha riguardato solo l'errata trasmissione dei dati e non anche l'omesso invio (art. 1 ter D.L. 148/2017).

Il ravvedimento operoso dello spesometro deve considerare:

- la **sanzione minima edittale** (che, come anticipato, risulta ridotta del 50% se la comunicazione viene sanata entro 15 giorni dalla scadenza dell'adempimento)
- gli **abbattimenti propri del ravvedimento**, assumendo come termine dei 90 giorni (per l'abbattimento a 1/9) il termine di invio dello spesometro mentre per gli ulteriori abbattimenti la scadenza di presentazione del mod. Iva relativo all'anno cui si riferiscono le fatture dello spesometro.

SANZIONE	
INVIO ENTRO 15 GIORNI	**INVIO OLTRE I 15 GIORNI**
La sanzione piena su cui applicare il ravvedimento è quella di 1 euro per ogni fattura.	La sanzione piena su cui applicare il ravvedimento è quella di 2 euro per ogni fattura.

Alla luce di quanto sopraesposto ipotizzando una errata comunicazione di 180 fatture la situazione che si viene a creare è la seguente.

	Scadenza presentazione spesometro	**Sanatoria entro 15 giorni**
	1.10.2018	Entro il 16.10.2018
	Effettuazione ravvedimento operoso	**Riduzione sanzione**
	Termine 31.12.2018	€ 20,00 (180 x 1/9)
	Termine 30.4.2019	€ 22,50 (180 x 1/8)
	Termine 30.4.2020	€ 25,71 (180 x 1/7)
	Termine 31.12.2024	€ 30,00 (180 x 1/6)
	Entro il termine per la notifica dell'atto impositivo	€ 36,00 (180 x 1/5)
	Scadenza presentazione spesometro	**Sanatoria entro 15 giorni**
	1.10.2018	Dal 16.10.2018
	Effettuazione ravvedimento operoso	**Riduzione sanzione**
	Termine 31.12.2018	€ 40,00 (360 x 1/9
	Termine 30.4.2019	€ 50,00 (360 x 1/8)
	Termine 30.4.2020	€ 51,43 (360 x 1/7)
	Termine 31.12.2024	€ 60,00 (360 x 1/6
	Entro il termine per la notifica dell'atto impositivo	€ 72,00 (360 x 1/5)
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO	Si ricorda che lo spesometro **non** si configura quale "**modello" dichiarativo** (a differenza delle liquidazioni periodiche) ma quale mero **"tracciato telematico",** nell'ambito del quale il ravvedimento viene effettuato modificando le fatture riportate in modo errato (attivando il blocco "Rettifiche" e sostituendo i dati errati) o inviando le sole fatture precedentemente omesse.	

INFORMAZIONE FISCALE

Trattamento fiscale IVA per le attività socio-educative svolte da un'azienda agricola

Le prestazioni socio educative svolte da un'azienda agricola sono esenti da Iva, lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 16.10.2018 n. 77.

TRATTAMENTO FISCALE IVA PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE SVOLTE DA UN'AZIENDA AGRICOLA	
La risoluzione 77/2018	**Sono esenti da Iva** le attività di casa-accoglienza e socio educative, **svolte da un'azienda agricola** che realizza interventi, azioni e percorsi di integrazione e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, in quanto si tratta di **prestazioni assimilabili** a quelle svolte dalle istituzioni assistenziali tipiche quali: "brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani" (art. 10, comma 1, n. 21, D.P.R. n. 633/1972). Questo il parere che l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la Risoluzione del 16 ottobre 2018 n. 77, che ha risposto alla richiesta di chiarimenti in merito al **trattamento fiscale agli effetti dell'IVA per le prestazioni socio-educative svolte da un'azienda agricola** iscritta nei registri regionali delle "Fattorie didattiche", in quello delle "Fattorie

	sociali", nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In particolare, la Risoluzione riguarda una Comunità che attua un modello peculiare di accoglienza teso a valorizzare ai fini della riabilitazione l'aspetto ambientale. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell'ambito di una "agri-comunità" che offre una pluralità di opportunità formative attraverso la promozione della agricoltura sociale come definita nella legge n. 141 del 18 agosto 2015. L'azienda agricola in commento, inoltre, stipula con i Comuni apposite convenzioni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all'accoglienza, all'integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta pro capite, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità, laddove per giornata di presenza si intende l'accoglienza presso il centro per almeno 6 ore. Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **ai fini dell'applicazione dell'Iva, assume rilievo il carattere oggettivo delle prestazioni rese**, mentre **non è richiesta una qualità particolare nel soggetto** che la rende. Le Entrate hanno anche sottolineato che l'istante presenta l'elemento necessario di attenzione alla "socialità", inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei confronti di persone che versano in condizioni disagiate, pertanto **la natura e le finalità essenzialmente sociali**, **assistenziali e di mero soccorso** a favore della gioventù delle attività svolte dall'azienda agricola, **sono assimilabili a quelle svolte da istituzioni assistenziali tipiche,** quali: "*brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani*" e, quindi **esenti da Iva** ai sensi all'articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972.

INFORMAZIONE FISCALE

Chiarimenti per la detrazione Irpef studenti fuori sede

L'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 19 del 2 ottobre 2018 ha chiarito che non si ha diritto alla detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, anche alle condizioni più favorevoli previste dall'ultima legge di bilancio, quando il Comune di residenza dello studente non rientra tra quelli montani e non può essere considerato "disagiato". Infatti, per l'applicazione della detrazione, la valutazione deve essere effettuata sulla base di criteri certi, riferibili al Comune di residenza e non a quello in cui c'è la sede dell'ateneo.

CHIARIMENTI PER LA DETRAZIONE IRPEF STUDENTI FUORI SEDE	
PREMESSA	Il D.L. 148/2017 e successivamente la legge di bilancio 2018 hanno introdotto importanti novità in merito alla **detrazione per spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede** disciplinata dalla lettera i-sexies), comma 1, art. 15, Tuir. In particolare, la citata lettera i-sexies) è stata prima modificata ad opera del D.L. n. 148/2017 e successivamente ripristinata nella versione "originaria" con la Legge di bilancio 2018. Quest'ultima ha disposto inoltre l'introduzione della nuova lettera i-sexies.01) con la quale è stata disposta l'estensione della detrazione, limitatamente ai periodi di imposta 2017 e 2018, anche ai casi in cui: ♦ l'università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 km per

	gli studenti residenti in zone montane o svantaggiate; ♦ il Comune di residenza dello studente sia appartenente alla medesima Provincia del Comune ove è ubicata l'università.
UBICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ	In relazione alle spese sostenute nel **2017** e **2018**, per fruire della detrazione è richiesto che l'università sia ubicata in un Comune diverso da quello di provenienza dello studente distante almeno: ♦ **100 km** (caso generale) o ♦ **50 km**, per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Resta fermo che l'università può essere ubicata anche all'estero: in tal caso, la detraibilità dei canoni di locazione si ritiene comunque subordinata ai medesimi requisiti della distanza. Inoltre, si ricorda che l'unità immobiliare presa in affitto deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l'università oppure in un Comune limitrofo. La Legge di Bilancio 2018, con l'introduzione della nuova lettera i-sexies 01), all'art. 15, comma 1, TUIR, limitatamente al 2017 e 2018, ha soppresso il requisito della Provincia diversa. Accedono alla detrazione per il 2017 e 2018 quindi anche gli studenti universitari residenti in un Comune appartenente alla stessa Provincia del Comune ove è ubicata l'università, fermi restando i requisiti della distanza (100 km nel caso generale o 50 km per studenti residenti in zone montane o svantaggiate). Per il 2019 la detrazione in oggetto spetta secondo le regole "a regime" di cui alla lettera i-sexies), art. 15, comma 1, TUIR, ovvero agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 km, e comunque, in una Provincia diversa. Resta sempre fermo, inoltre, che l'unità immobiliare presa in affitto deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
CALCOLO DELLA DISTANZA CHILOMETRICA	Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/2008, ai fini della verifica del requisito della distanza, è possibile fare riferimento alla **distanza chilometrica** più breve tra il Comune di residenza e quello di ubicazione dell'università, calcolata in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ferroviaria, stradale). La Circolare n. 7/2017 ha precisato che qualora nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, per verificare il percorso "più breve" si può considerare il collegamento stradale o anche il collegamento "misto" (stradale e ferroviario). L'Agenzia precisa infatti che se la linea ferroviaria non collega direttamente il Comune di residenza dello studente e quello dell'Università, la distanza tra i due Comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve. In assenza di specifiche istruzioni o chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate si ritiene che la distanza vada valutata facendo riferimento al tratto che intercorre tra l'indirizzo di residenza dello studente e l'indirizzo della sede universitaria.

INTERPELLO N. 19 DEL 2.10.2018	Recentemente con la Risposta 2.10.2018, n. 19 l'Agenzia delle Entrate, a seguito di uno specifico quesito, ha parzialmente risolto la questione riguardante la definizione delle norme di riferimento per individuare le zone **montane** o **disagiate**. A proporre l'interpello è un contribuente, la cui figlia, residente a Novara, è iscritta all'università di Pavia. La ragazza, fin dall'inizio del corso di studi, ha deciso di non viaggiare come pendolare, poiché la sede universitaria può essere raggiunta da Novara con il treno solo tramite Milano o Mortara, in un'ora e quaranta minuti. A tal proposito, il contribuente sottolinea che il Comune di Novara: ♦ pur essendo ben collegato alle sedi universitarie di Torino e Milano, non lo è rispetto a Pavia; ♦ dovrebbe essere considerato "disagiato" solo rispetto a quest'ultima, perché le altre sedi rientrerebbero comunque nel requisito dei 100 km previsto dalla norma. Fatta questa premessa, l'interpellante chiede se, alla luce delle modifiche che hanno interessato l'agevolazione, è possibile usufruire della detrazione relativa ai canoni di locazione per studenti universitari fuori sede. L'istante ritiene che dovrebbe essere consentito l'accesso al bonus se il beneficiario è in possesso della documentazione da cui risulta l'effettivo disagio nel raggiungere la sede universitaria. In alternativa, si potrebbe considerare, oltre al parametro della distanza in chilometri, anche quello del tempo percorso per raggiungere la sede di studio. Secondo l'Agenzia, la circostanza della zona montana o disagiata non ricorre nel caso in questione poiché il Comune di Novara: ♦ **non rientra tra quelli montani** (cfr allegato alla circolare min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993) ♦ **non può essere considerato ubicato in una zona "disagiata",** in quanto risultano percorribili diverse vie di comunicazione, tra le quali quelle ferroviarie e stradali, che lo collegano ad altri Comuni. La norma in esame, per la valutazione del "disagio", non fa riferimento al Comune in cui è situata la sede dell'università, ma al Comune di residenza dello studente. La situazione di "disagio", inoltre, deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Pertanto, conclude l'Agenzia, nell'ipotesi descritta dal contribuente non ricorrono le più favorevoli condizioni previste dalla ricordata modifica normativa. Di conseguenza, la detrazione non spetta.

<table>
<tr><td>SCHEMI CONTRATTUALI PREVISTI</td><td>
Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;
i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

<table>
<tr><th colspan="2">CASO PARTICOLARE</th></tr>
<tr><td>Sublocazione</td><td>Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del "subcontratto" in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.3).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LIMITI DI DETRAIBILITÀ</td><td>
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633. Inoltre:

la detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione;
le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti;
le spese non risultano detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto;
nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633;
qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti;
se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta n. 5.10).

<table>
<tr><th colspan="2">CASO PARTICOLARE</th></tr>
<tr><td>Detrazione eccedente l'imposta</td><td>La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del DM 11 febbraio</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		lorda	2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l'imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell'abitazione principale di cui all'art. 16 del TUIR o alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali.	
DOCUMENTAZIONE	Per documentare il sostenimento della spesa è necessario **conservare**: ♦ copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento; ♦ quietanze di pagamento; ♦ autocertificazione con la quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.			

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

FRINGE BENEFIT PER GLI AMMINISTRATORI TITOLARI DI PARTITA IVA

INTRODUZIONE

La disciplina dei fringe benefit agli amministratori delle società è diversa a seconda del rapporto tra amministratore e società. Differenze fondamentali si hanno quando l'amministratore è un professionista con partita IVA da quando è un soggetto i cui redditi vengono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Si analizza di seguito la disciplina dei rimborsi spese ed il loro trattamento fiscale, dal punto di vista sia dell'amministratore che della società erogante, nei casi più comuni di fringe benefit.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come viene **stabilito il compenso** degli amministratori?
2. Come si inquadra il reddito prodotto dal compenso per gli amministratori titolari di partita IVA?
3. Come è disciplinata la **somministrazione di vitto, alloggio e trasporto**?
4. Come sono tassati i **rimborsi chilometrici**?
5. Come viene tassata la concessione dell'**auto aziendale**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COME VIENE STABILITO IL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI?

R.1 Il compenso degli amministratori viene deliberato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente, se non già stabilito dallo statuto, secondo quanto previsto agli articoli 2389 e 2364 del codice civile. È previsto inoltre che, per gli amministratori investiti di particolari cariche il compenso è fissato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. I soci potranno stabilire un compenso in misura:

- fissa;
- variabile (in base agli utili o al volume d'affari);
- mista, con una base fissa più una parte variabile in base agli utili;

oltre al quale potrebbero essere previsti:

- rimborso delle spese sostenute;
- indennità di fine mandato;
- compensi in natura.

D.2 COME SI INQUADRA IL REDDITO PRODOTTO DAL COMPENSO PER GLI AMMINISTRATORI TITOLARI DI PARTITA IVA?

R.2 La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del 2001 ha precisato che **il compenso dell'amministratore rientra nell'attività professionale** se tale attività si possa oggettivamente considerare **connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata**. Sulla base di ciò, i compensi seguiranno un diverso trattamento fiscale a seconda che siano corrisposti:

- a professionisti per i quali la **prestazione di amministratore rientra nell'oggetto proprio della professione**, ad esempio dottori commercialisti. In questo caso sono assoggettati a:
  - ritenuta d'acconto al 20%
  - IVA
  - Contributi previdenziale da versare alla cassa di categoria
- a professionisti per i quali l'attività di amministratore **è compresa tra le mansioni di categoria o è oggettivamente connessa**, ad esempio avvocati, ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un'impresa edile, periti agrari che amministrano aziende agrarie e zootecniche. Sono assoggettati a:
  - ritenuta d'acconto al 20%
  - IVA
  - Contributi previdenziale da versare alla cassa di categoria
- a professionisti per i quali l'attività di amministratore **non rientra nell'oggetto proprio della professione e non ne è oggettivamente connessa**, ad esempio un medico che amministra una società immobiliare. Sono assoggettati a:
  - IRPEF per scaglioni di reddito
  - INPS
- ad **amministratori non residenti**. Sono assoggettati a ritenuta d'imposta al 30%.

Qualora l'attività di amministratore rientri nell'ambito della professione autonoma svolta, i compensi devono essere fatturati come competenza professionale (altrimenti saranno assimilati al reddito di lavoro dipendente, come per l'amministratore non titolare di partita Iva, con la conseguente iscrizione alla gestione separata INPS).

La società, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, dovrà operare e versare la ritenuta d'acconto e rilasciare la certificazione delle ritenute operate, entro il 31/03/2019.

Secondo il disposto previsto all'art. 95, comma 5 del TUIR, **il compenso erogato all'amministratore è deducibile** in capo alla società **se viene erogato nel corso dell'anno.**

Infatti **non si applica il principio di cassa allargato**: il diritto alla deduzione matura nell'anno in cui avviene il pagamento, con la conseguenza di dover apportare in dichiarazione una variazione in aumento, poiché la delibera del compenso determina la rilevazione al 31/12 dei compensi di competenza dell'esercizio, anche se non ancora erogati.

D.3 COME È DISCIPLINATA LA SOMMINISTRAZIONE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO?

R.3 In caso di amministratori professionisti si applica la **disciplina prevista per il reddito dei lavoratori autonomi**: i rimborsi sono soggetti a ritenuta d'acconto e ad iva, al pari dei compensi professionali.

Si possono verificare due casi:

- le spese sono sostenute dall'amministratore per poi essere rimborsate dalla società;
- le spese sono sostenute direttamente dalla società.

Quando le spese di trasferta, vitto e alloggio sono **sostenute dall'amministratore** nell'esercizio dell'incarico**, il rimborso delle stesse rientra tra i compensi del professionista e pertanto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.**

Tali spese devono essere inserite in fattura e concorrono alla formazione dell'imponibile Iva, sono soggette a ritenuta d'acconto e alla rivalsa previdenziale.

I rimborsi concorrono interamente alla formazione del compenso, ma la loro deducibilità varia in base alle modalità di ri-addebito in capo alla società. Infatti se avviene:

- in modo analitico, essi sono **interamente imponibili** e, a seguito delle modifiche all'articolo 54, comma 5 del TUIR[1], **integralmente deducibili**;
- in modo forfetario, essi sono **interamente imponibili** e **deducibile con il doppio limite:**
  - ✓ nella misura del 75%;
  - ✓ per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Quando invece le spese di vitto e alloggio sono **sostenute dalla società** (pagate direttamente dalla società e a questa direttamente fatturate), **esse non sono considerate parte del compenso né tantomeno reddito** per il professionista che opera come amministratore della società. Ne consegue che non debbano essere riportate in fattura.

Infatti il nuovo articolo 54, comma 4 del TUIR prevede che le spese relative all'esecuzione di un incarico, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il professionista.

Il prestatore del servizio alberghiero/ristorativo in questo caso invierà direttamente alla società la fattura, con indicazione degli estremi dell'amministratore professionista fruitore delle prestazioni e somministrazioni, senza che l'importo di spesa o la copia della fattura siano consegnati al professionista. Si precisa che l'inerenza e l'effettività della spesa devono essere dimostrabili.

La società dedurrà il costo in base alle regole previste per la categoria di reddito.

SPESE SOSTENUTE	IVA	RITENUTA	CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Dall'amministratore professionista	Sì	Sì	Sì
Dalla società	No	No	No

[1] Modifiche apportate dalla Legge 81 del 22/05/2017, in vigore dal 01/01/2017.

D.4 COME SONO TASSATI I RIMBORSI CHILOMETRICI?

R.4 I rimborsi chilometrici, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 105/E del 2001, non sono assimilabili all'art. 51 del TUIR nel caso in cui l'amministratore sia titolare di partita Iva.

Infatti, come nel caso degli altri rimborsi, essi sono parte del compenso: dovranno pertanto essere inseriti in fattura ed andranno a concorrere nella formazione del reddito professionale dell'amministratore.

Per l'impresa questi costi, se documentati, sono interamente deducibili.

D.5 COME VIENE TASSATA LA CONCESSIONE DELL'AUTO AZIENDALE?

R.5 Nel caso in cui la società conceda, a fronte dell'incarico ricoperto, un mezzo aziendale ad un amministratore professionista, come già evidenziato, i proventi concorrono alla formazione del reddito.

Il mezzo dato in uso promiscuo è un compenso in natura che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, il cui valore viene determinato in base al valore normale, ovvero utilizzando le tabelle di media percorrenza previste per il noleggio.

La società può dedurre i costi del mezzo concesso nei limiti del valore del compenso in natura erogato. Per l'eventuale eccedenza, in base al quanto previsto all'art 164 del TUIR, il costo sarà deducibile nel limite del 20% del valore massimo fiscalmente riconosciuto, pari a € 18.075,99.

CASI RISOLTI

C.1. SOMMINISTRAZIONI DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO

S.1. Si supponga che l'**amministratore professionista** sostenga direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio per poi riaddebitarle alla società. Si consideri il seguente esempio di fattura.

Compenso per attività di amministrazione della società	2.000,00
Rimborso spese	300,00
Contributo previdenziale 2% (2.300 x 2%)	46,00
IVA 22% (2.346 x 22%)	516,12
- Ritenuta d'acconto 20% (2.300 x 20%)	- 460,00
Netto a corrispondere	**2.402,12**

Si evidenzia che l'importo delle spese è soggetto ad **IVA** e su di esso di applica la **ritenuta d'acconto**.

C.2. AUTO AZIENDALE AMMINISTRAZIONE PROFESSIONISTA

S.2 Si supponga che la società A SRL conceda al proprio amministratore uno scooter in uso promiscuo. Il valore del fringe benefit viene determinato sulla base delle tariffe delle compagnie di autonoleggio ed è quantificato il € 1.000,00.

Pur trattandosi di un bene in natura e non in denaro, il professionista dovrà emettere fattura per il compenso di € 1.000,00 che sarà imponibile ai fini Iva e soggetto a cassa previdenza e a ritenuta d'acconto.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 19/E 2018	L'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi **chiarimenti sul nuovo regime del Gruppo Iva**, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, prevede la possibilità per tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, **di costituire un unico soggetto passivo ai fini IVA.** Per aderire all'istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l'opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà **efficacia dal 1° gennaio 2019**. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 05.11.2018 AL 16.11.2018

Lunedì **12 Novembre 2018**	**Trasmissione telematica 730/2018 integrativo** e consegna 730 integrativo e prospetto di liquidazione da parte di Centri di assistenza fiscale **(CAF) e professionisti abilitati**
Giovedì **15 Novembre 2018**	Richiesta al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone RAI di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2019, tramite ritenuta sulle rate di pensione per i **titolari di redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui**
Giovedì **15 Novembre 2018**	Presentazione del **modello AGI/1** per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, che intendono esercitare **l'opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva**
Giovedì **15 Novembre 2018**	**Emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti da parte dei soggetti IVA
Giovedì **15 Novembre 2018**	**Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni** nel mese solare precedente **per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale** da parte di soggetti esercenti il

	commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione** che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi
Giovedì **15 Novembre 2018**	Annotazione**,** anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con riferimento al mese precedente da parte di **associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato
Giovedì **15 Novembre 2018**	**Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 16 ottobre 2018** con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo **(ravvedimento breve)** da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento dell'Irpef, dell'Irap, dell'addizionale comunale all'Irpef,** risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, **dell'imposta sostitutiva** operata nella forma della **"cedolare secca"**, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018 e **dell'addizionale regionale all'Irpef** risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2017.
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento dell'Ires e dell'Irap,** risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018 per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento della rata da parte dei soggetti che **si adeguano** alle risultanze degli studi di settore nella **dichiarazione dei redditi**, nella **dichiarazione Irap** e nella **dichiarazione IVA** che **hanno scelto il pagamento rateale**
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento rate saldo Iva 2017 da parte dei soggetti Ires** tenuti alla presentazione del modello **Dichiarazione IVA 2018**, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il **pagamento rateale**
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento rate saldo Iva 2017 da parte di contribuenti titolari di partita Iva** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** che hanno scelto il **pagamento rateale**
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento rate imposte Titolari di partita iva che applicano** il **regime forfetario agevolato** che hanno scelto il pagamento rateale o che hanno deciso di continuare ad avvalersi del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità che hanno scelto il pagamento rateale

Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento Tassa Etica da parte dei soggetti IRES e IRPEF** che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il **pagamento rateale**
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Liquidazione e versamento Iva mensile da parte dei contribuenti IVA mensili**
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento IVA **relativa al secondo mese precedente** (si tratta dell'imposta divenuta esigibile nel mese di settembre) per i soggetti **contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi** la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **dell'Iva dovuta per il 3° trimestre per i contribuenti IVA trimestrali**
Venerdì **16 Novembre 2018**	Liquidazione e versamento dell'**IVA relativa al 3° trimestre** (senza maggiorazione dell'1%) da parte di **Associazioni sportive dilettantistiche** , **Associazioni senza scopo di lucro** e **Associazioni pro-loco, che optano per** l'applicazione delle disposizioni di cui alla **Legge n. 398/1991**
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo** corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su provvigioni** corrisposte nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia** corrisposte nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto** corrisposte nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitali vari** corrisposti o maturati nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale** corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari** corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita** corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su premi e vincite** corrisposti o

	maturati nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su cessione titoli e valute** corrisposti o maturati nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi** corrisposti o maturati nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento ritenute alla fonte **su provvigioni** (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente da parte di Sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento **in unica soluzione** dell'**addizionale regionale all'IRPEF** trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle **operazioni di cessazione del rapporto di lavoro da parte dei** Sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento in **unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef** trattenuta ai **lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente da parte dei** Sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento imposta sostitutiva su incrementi produttività da parte dei** Sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, o che gestiscono **portali telematici** mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di un'unità immobiliare da locare, **che nel mese precedente abbiano incassato canoni** o corrispettivi **legati ai contratti di locazione breve** o che siano intervenuti nel pagamento di tali canoni
Venerdì **16 Novembre 2018**	**Versamento ritenute operate** dai condomini **sui corrispettivi** corrisposti nel mese precedente **per prestazioni** relative a **contratti di appalto di opere o servizi** effettuate **nell'esercizio di impresa da parte dei Condomìni** in qualità di sostituti d'imposta
Venerdì **16 Novembre 2018**	Versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente da parte di soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

Dott.ssa Antonella Palombi
dottore commercialista e revisore contabile
compliance@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

Dott.ssa Alida Calvo
dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

Dott.ssa Gemma Radassao
dottore in comunicatore di impresa
info@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

I nostri principali servizi

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you